

OGGETTO: D.G.R. 945/2007 “Legge 289/2002 articolo 68 comma 4 –Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini.” modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 05/08/2008. **Avviso pubblico.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1 ;

VISTO il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modificazioni;

VISTA la Legge 388/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che all'articolo 129 stabilisce le modalità per l'attivazione degli interventi per le emergenze nel settore agricolo e zootecnico;

VISTA la Legge 289/2002 articolo 68, comma 4 che dopo la lettera *a*) dell'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce: "*a-bis*) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 10324 del 01 dicembre 2003 è stata ripartita la somma di € 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 68 comma 4 della legge 289/2002 e che con il medesimo Decreto è stato disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della quota parte alla Regione Lazio pari ad € 329.937,23;

VISTA la Decisione della Commissione 848/2003 CE del 28 novembre 2003, che approva e finanzia i piani presentati dai diversi stati membri per la sorveglianza e l'eradicazione della scrapie;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 898/2004 che istituisce il Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra previsto dalla richiamata deliberazione, occorre altresì, garantire la costituzione di greggi geneticamente resistenti alla “scrapie” mediante la sostituzione progressiva dei montoni con genotipo ad elevata suscettibilità con altri geneticamente resistenti anche nelle aziende non colpite dalla predetta tipologia di malattia;

CONSIDERATO che l'obiettivo primario della Regione Lazio è quello di incrementare la prevalenza dell'allele ARR nelle greggi ovine onde favorire la resistenza alla EST attraverso incentivi per l'acquisto degli arieti resistenti in sostituzione di quelli che verranno abbattuti con caratteristiche genetiche più favorevoli all'insorgenza della scrapie;

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87-88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al Reg. (CE) n. 70/2001 pubblicato nella GUCE del 16/12/2006, ed in particolare l'articolo 10 "Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie";

VISTA la nota n° 83975 del 05/06/2008 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura ha trasmesso alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi per competenza, la comunicazione da trasmettere ai competenti Uffici della Commissione UE contenente le informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato che la Regione Lazio intende concedere in conformità del Reg. CE 1857/2006;

VISTA la nota 19/06/2008 AGR 14971 dei competenti servizi della Commissione europea inviata alla Rappresentanza permanente d'Italia con la quale questi ultimi, facendo seguito alle comunicazioni intercorse relativamente alle disposizioni adottate con la predetta D.G.R. n° 945/2007, specificano che il solo caso ammissibile di acquisto di animali sarebbe quello effettuato dopo un abbattimento di animali malati o dopo un abbattimento ordinato dai poteri pubblici, purché l'equivalente sovvenzione non superi il valore di mercato degli animali abbattuti;

CONSIDERATO inoltre, che nella medesima nota sopra richiamata si è prospettata la possibilità di attuare il medesimo programma di interventi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 945 del 21/11/2007 che prevede la concessione di contributi nella misura massima del 40% del costo di arieti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 615 del 05/08/2008, di integrazione alla DGR n. 945, che prevede di concedere i contributi nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

DATO ATTO che il Reg. (CE) n. 1535/2007 prevede che il massimale di aiuto è pari a 7.500 euro per triennio, che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e che il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti; prevede inoltre che le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500 euro non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del regolamento stesso;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione ed inoltre che l'aiuto non deve essere cumulato ad aiuti relativi alle stesse spese ammissibili, qualora porti a superare l'intensità di aiuto fissata dalla pertinente normativa comunitaria;

RITENUTO pertanto di attuare il medesimo programma di aiuti in regime *de minimis*, di cui al Reg. 1535/07 a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico;

CONSIDERATO che il citato Reg. CE n. 1535/07 prevede l' assolvimento dei seguenti obblighi:

- Informazione per iscritto alle imprese dell'importo potenziale dell'aiuto;
- Informazione per iscritto alle imprese che l'aiuto è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento 1535/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007;
- Richiesta alle imprese di dichiarare per iscritto:
 1. ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
 2. che l'importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nel triennio non supera 7.500 euro;
 3. che l'importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 7.500 euro nel triennio;
 4. che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell'importo massimo concedibile il contributo stesso verrà revocato e recuperato;
- Registrazione in uno specifico modulo di tutte le informazioni sugli aiuti *de minimis* erogati, al fine di raccogliere e registrare i dati necessari ad accertare il rispetto del regime *de minimis*, così come previsto dallo stesso regolamento 1535/07, articolo 4, comma 5;

VISTO il documento, predisposto dai competenti servizi della Direzione regionale Agricoltura, denominato "Avviso pubblico relativo alla D.G.R. 23 novembre 2007, n. 945 Legge 289/2002 articolo 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini", modificata dalla D.G.R. n. 615/2008", di seguito denominato "Avviso pubblico";

RITENUTO che per attuare l'intervento sopra richiamato occorre stabilire nell'Avviso pubblico, le modalità per l'accesso all'aiuto medesimo;

RITENUTO di dover approvare, per le motivazioni sopra specificate, il predetto documento riportato come allegato al presente provvedimento;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate

- Di approvare l'Avviso pubblico relativo alla D.G.R. 23 novembre 2007, n. 945 "Legge 289/2002 art. 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini." modificata dalla D.G.R. n. 615/2008, composto di n° 17 pagine che si allega alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante.
- di attuare il medesimo programma di aiuti in regime *de minimis* di cui al Reg. 1535/07 a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente al documento allegato e relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini*